DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE CON IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE COMPETENTE PER GRAVI VIOLAZIONI DEL DIRITTO UMANITARIO COMMESSE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA

Art. 14

Ruolo delle organizzazioni non governative

Lo Stato italiano favorisce la collaborazione delle organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con il Tribunale internazionale, in particolare con riferimento alla diffusione presso il pubblico degli scopi e delle attivita' del Tribunale medesimo e alla raccolta e trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dello statuto. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorita' giudiziaria italiana relativi a fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale internazionale, le organizzazioni indicate al comma 1 hanno facolta' di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di prova.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1993, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-cooperazione-con-il-tribunale-1993/art-14-ruolo-delle-organizzazioni-non-governative

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it